



Comune di
Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it
E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it
C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

Allegato alla Deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 005 del 17.02.2017

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I

SERVIZI SOCIALI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.07.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)



Comune di
Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it
E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it
C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Finalità dei servizi sociali
- Art. 4 - Destinatari degli interventi sociali
- Art. 5 - Priorità di accesso
- Art. 6 – Interventi e prestazioni
- Art. 7 - Modalità di gestione dei servizi

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

- Art. 8 - Accesso ai servizi
- Art. 9 - Progetto individualizzato

TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

- Art. 10 – DSU, attestazione, valori ISEE/ISE
- Art. 11 – Nucleo familiare
- Art. 12 – Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)
- Art. 13 – Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)
- Art. 14 – Scala equivalenza

TITOLO IV – PROCEDIMENTI

- Art. 15 – Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze
- Art. 16 – Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria
- Art. 17 - Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
- Art. 18 – Procedimento di stato di abbandono e di estraneità
- Art. 19 - ISEE corrente
- Art. 20 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione
- Art. 21 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari
- Art. 22 - Criteri di accesso e fasce contribuzione
- Art. 23 - Banca dati ISEE comunale

TITOLO V - SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Art. 24 – Servizio sociale professionale

CAPO II – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

- Art. 25 – Servizio educativo territoriale

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 26 - Definizione
- Art. 27 – Valore economico del minimo vitale
- Art. 28 - Finalità
- Art. 29 - Prestazioni
- Art. 30 - Contributo Minimo di Inserimento
- Art. 31 - Contributi straordinari
- Art. 32 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti



Art. 33 - Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

CAPO IV – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

- Art. 34 - Definizione e principi
- Art. 35 - Contribuzioni alla retta
- Art. 36 - Destinatari
- Art. 37 - Prestazioni
- Art. 38 - Modalità di erogazione
- Art. 39 - Recupero del credito
- Art. 40 - Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione
- Art. 41 - Concorso dei parenti obbligati

CAPO V – AFFIDO MINORI

- Art. 42 - Finalità

CAPO VI – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA ANZIANI

- Art. 43 - Finalità
- Art. 44 - Destinatari
- Art. 45 - Promotori
- Art. 46 - Durata
- Art. 47 – Forme assistenza domiciliare
- Art. 48 – Ruoli operativi
- Art. 49 – Modalità di accesso
- Art. 50 – Partecipazione Spese
- Art. 51 - Servizio di trasporto persone in stato di bisogno
- Art. 52 – Servizio pasti a domicilio

CAPO VII – SERVIZI SCOLASTICI

- Art. 53 - Trasporto scolastico - Agevolazioni tariffarie
- Art. 54 – Retta scuola dell'infanzia – Agevolazioni tariffarie
- Art. 55 – Asilo Nido

CAPO VIII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

- Art. 56 - Centro Estivo Ricreativo / GR.EST.
- Art. 57 – Sostegno socio educativo – scolastico
- Art. 58 – Appoggio educativo scolastico individualizzato
- Art. 59 – Appoggio scolastico in piccoli gruppi (gruppi studio)
- Art. 60 - Centro aperto
- Art. 61- Spazio Famiglia
- Art. 62 - Caffè Mamma
- Art. 63 – Il Girotondo

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64 - Utilizzo dati personali
- Art. 65 - Norme transitorie



TITOLO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale

1. Il Comune di Cavaion Veronese, in base ai principi generali di cui al vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.
2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.
3. Con riferimento all'art. 124 della L.R.11/2001 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni della salute della persona.
Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
4. Ai sensi della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Cavaion Veronese esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. Il presente regolamento completa ed integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 3 Finalità dei servizi sociali

1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Il Comune di Cavaion Veronese, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:



- Riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile.
- Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Articolo 4 **Destinatari degli interventi sociali**

1. Sono destinatari delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Cavaion Veronese e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune di Cavaion.
2. Gli interventi sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio comunale allorché si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai competenti servizi dello Stato Italiano, della Regione, o dello Stato di appartenenza.

Articolo 5 **Priorità di accesso**

1. Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.
2. Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
 - Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
 - Invalidità;
 - Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
3. In presenza di limitate risorse finanziarie del Comune viene data preferenza per l'accesso al sistema integrato dei servizi ai cittadini residenti nel Comune di Cavaion Veronese.

Art. 6 **Interventi e prestazioni**

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Cavaion Veronese può attivare i seguenti servizi così specificati:



Comune di
Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it
E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it
C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

CAPO I - Servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

CAPO II - Servizio educativo territoriale

CAPO III - Contributi economici

- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- prestito d'onore

CAPO IV - Integrazione rette strutture

CAPO V - Affidamento minori

CAPO VI - Servizio di assistenza domiciliare e assistenza anziani

- Assistenza domiciliare
- Centro diurno anziani e sportello informativo pensionistico
- Pronto intervento sociale
- Servizio di trasporto persone in stato di bisogno

CAPO VII - Servizi scolastici

- Trasporto scolastico - Agevolazioni Tariffarie
- retta scuola infanzia agevolazioni tariffarie
- servizio di asilo nido

CAPO VIII - Servizi socio-educativi e del tempo libero

- soggiorni climatici
- centri ricreativi per anziani
- Centri Estivi Ricreativi / GR.EST.
- appoggio educativo
- sostegno socio educativo
- gruppi studio
- centro aperto
- informa giovani
- centri giovani
- spazio famiglia
- fiocco
- girotondo

Ogni altro servizio che l'Amministrazione Comunale intende attivare è soggetto al presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di gestione dei servizi

1. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici; viene prevista inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
2. Tali servizi potranno essere attuati secondo la normativa vigente.



TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 8 Accesso ai servizi

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.
2. Il presente regolamento specifica la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, la gratuità, tenendo conto dell'ISEE e del progetto individualizzato, se previsto.

Art. 9 Progetto individualizzato

1. Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
 - migliorare le condizioni di vita della persona,
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto si articola nei seguenti momenti:

- una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.
- predisposizione del progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante gli interventi e/o le prestazioni di cui al presente regolamento.

Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'ISEE si procede con le risorse comunali disponibili secondo procedure previste;

I servizi sociali nell'ambito del progetto individualizzato possono valutare e proporre la disponibilità del richiedente a svolgere un'attività utile alla comunità o inerente la propria emancipazione personale a fronte dell'erogazione di contributi o prestazioni sociali previste dal presente regolamento. L'accoglimento di tali proposte e disponibilità verrà valutato dall'organo decisionale nell'ambito dell'approvazione del progetto individualizzato.

Se il progetto fosse favorevole, ma con ISEE troppo alto, si proporrà la questione all'organo decisionale che potrà disporre in merito all'erogazione delle prestazioni sociali.



TITOLO III DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 10 DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 11, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L'ISEE, determinato sulla base di quanto indicato dal DPCM 159/2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.
5. Accanto all'ISEE il Comune, in relazione a tipologie di prestazioni sociali che, per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, può prevedere criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Art. 11 Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili



del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D. L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ;

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 12

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
 - g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero



non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di



percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

- d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come segue:
- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 13 **Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;



- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 14 **Scala di equivalenza**

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;



- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

TITOLO IV PROCEDIMENTI

Art. 15

Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n. 47 del 27/03/2012).
2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e sono soggetti al controllo degli uffici.
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 16

Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

1. Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate quali prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità per il beneficiario di scegliere il nucleo familiare ordinario.



3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano invece le seguenti regole di calcolo diverse:

- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 17

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. In tema di prestazioni sociali il cui beneficiario sia un minore ovvero nei casi in cui la prestazione viene richiesta in ragione della presenza di un minore nel nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricada una delle seguenti casistiche:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti provata e accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Art. 18

Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dei Servizi Sociali delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 11 comma 3 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 16 comma 3 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 17 comma 1 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza ai Servizi Sociali del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Responsabile dei Servizi Sociali accerta con determina l'eventuale stato di abbandono, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede ai Servizi Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Il Responsabile dei Servizi Sociali accerta con determina l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale.



4. Gli atti Dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 19 **ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. **RISOLUZIONE**: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. **MANCATO RINNOVO**: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. **CESSATA ATTIVITA'**: lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c. altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.



7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

8. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornato sia ISR che ISP, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 20

Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:

- a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

Art. 21

Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Il comune esclusivamente per le prestazioni sociali allocate nelle seguenti tipologie (utenze domestiche, imposte e tasse, servizi scolastici), per selezionare ulteriormente i beneficiari degli interventi economici introduce i seguenti criteri selettivi:

Nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve risultare proprietario/comproprietario di beni mobili registrati ovvero titolare di attività commerciale in forma di impresa singola o societaria per la quale siano intestati beni mobili registrati, come indicato nella tabella sotto riportata:

Beni mobili registrati	Ulteriore requisito
<ul style="list-style-type: none">• autovetture di cilindrata uguale o superiore a 3.000 cc immatricolate nei tre anni precedenti la data della richiesta• motocicli di cilindrata uguale o superiore 1.000 cc immatricolati nei tre anni precedenti la data della richiesta	Non ammesso all'esenzione o all'agevolazione
<ul style="list-style-type: none">• autovetture di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cc ma inferiore a 3.000 cc cc immatricolate nei tre anni precedenti la data della richiesta• motocicli di cilindrata uguale o superiore 650 cc ma inferiori a 1.000 cc immatricolati nei tre anni precedenti la data della richiesta	Ammesso all'esenzione ma dimezzata rispetto la quota che astrattamente sarebbe risultata dal calcolo dell'ISEE
<ul style="list-style-type: none">• autocaravan,	Ammesso all'esenzione se l'anno di immatricolazione è anteriore a 10 anni



<ul style="list-style-type: none">• imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 5 metri• aeromobili.	Non ammesso ad alcuna all'esenzione o agevolazione
---	--

2. E' esclusa ogni forma di provvidenza diretta o indiretta nel caso in cui il nucleo del richiedente abbia una disponibilità mobiliare economica media, titoli compresi, di almeno euro 20.000,00 nei 6 mesi precedenti l'istanza.

Art. 22

Criteria di accesso e fasce di contribuzione

1. I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di competenza del comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1, vengono rivalutate annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Art. 23

Banca dati ISEE comunale

1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 4, comma 5, del DPCM n. 159/2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

4. La banca dati ed il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del DPCM n. 159/2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal Comune.

TITOLO V – SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 24

Servizio Sociale professionale

1. L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- **promozione e attivazione della comunità locale; programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi:** ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti.



L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;

- **segretariato sociale:** risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso;
 - **presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto:** risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale, come previsto dal presente regolamento, concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
2. L'utente può accedere al servizio presente nel Comune sia su appuntamento che durante l'orario di apertura degli appositi uffici. L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO II – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Art. 25

Servizio educativo territoriale

1. Il servizio educativo territoriale operante nel territorio dell'A.S.L. 9 e del Comune di Cavaion Veronese si occupa di elaborare e attuare interventi che rispondano ai bisogni dei minori e dei giovani residenti nel territorio di competenza. Nel corso degli anni la figura dell'educatore professionale è diventata una risorsa per la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio, per l'attivazione della rete comunitaria, per la progettazione e gestione di progetti per minori e di comunità.
2. Le prestazioni del Servizio educativo territoriale sono le seguenti:
- **informazione:** raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi e di animazione del territorio, lavoro di rete (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo),
 - **progetti educativi individualizzati:** elaborazione, gestione ed attuazione di progetti educativi individualizzati ed extra-scolastici, lavoro in equipe, collaborazioni con le agenzie educative del territorio, raccolta di segnalazioni e analisi di situazioni di minori a rischio,
 - **progetti di animazione socio-educativo e culturale:** progettazione e gestione di attività per il tempo libero, organizzazione e gestione di iniziative culturali in funzione socio-educativa, progettazione organizzazione gestione e coordinamento di centri estivi, soggiorni, centri aperti, informagiovani, centri giovani, centri famiglia, appoggi socio-educativi;
 - **progetti di comunità:** progettazione, organizzazione e gestione progetti di comunità, attività di formazione: progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di progetti di formazione rivolti alla comunità locale (famiglia, scuola, volontariato, ...),
 - **attività di progettazione:** progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti distrettuali ai sensi delle Leggi n. 285/97, n. 309/90, L.R. 29/88, lavoro di equipe distrettuale.
3. L'utente può accedere al servizio presente nel Comune su appuntamento presso gli appositi uffici. L'accesso al servizio educativo territoriale è gratuito.



CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 26 Definizione

1. La richiesta di Assistenza economica può essere determinata da varie cause:
 - nella mancata occupazione, nella sottoccupazione o nell'insufficienza retributiva o pensionistica;
 - nei ritardi e nell'inadeguatezza dei contributi previsti dal sistema previdenziale e di pagamento delle provvidenze a favore degli invalidi civili;
 - nell'incidenza del canone di affitto;
 - nell'incidenza di spese straordinarie.
2. Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.
3. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, nel caso in cui non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto alla quale la persona anziana (oltre i 65 anni), o invalido al 100% non inseribile nel mondo del lavoro non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
 - incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - esistenza di circostanze, anche al di fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a e b, a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
 - condizione di un soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Art. 27 Valore economico del minimo vitale

1. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto alla quale la persona o invalido al 100% non inseribile nel mondo del lavoro non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Cavaion Veronese assume quale valore economico del minimo vitale il valore ISEE calcolato come segue: PENSIONE MINIMA INPS dell'anno di riferimento

Per il 2016 l'importo della pensione minima è fissato a 501,89 al mese, pertanto quale esempio per un nucleo composto da 1 componente: $(501,89 \times 13) = \mathbf{€ 6.524,57}$
3. Nel caso di nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui al presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale può rivedere in ogni momento il valore economico del minimo vitale di riferimento mediante modifica del presente regolamento. L'organo decisionale può altresì disporre, per gravi motivi, anche in caso di ISEE superiore al minimo vitale, l'erogazione di contributi economici straordinari sulla base del progetto individualizzato redatto dall'Assistente Sociale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'Ente.



Art. 28 Finalità

1. Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa, e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 29 Prestazioni

1. Le prestazioni comprendono:
- contributo minimo di inserimento
 - contributi straordinari
 - contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
 - interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
 - prestito d'onore (vedi regolamento comunale specifico)

Art. 30 Contributo Minimo di Inserimento

1. Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati, in favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo; si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale personalizzato. Tale progetto può prevedere delle attività socialmente utili, per le quali ci sarà copertura assicurativa; nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46% sarà coinvolto il Servizio competente.

3. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
 - rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
 - per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

4. La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'ISEE. Possono accedere al Contributo Minimo di Inserimento le persone che hanno un ISEE pari o inferiore al valore del minimo vitale.

5. La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato, redatto dall'Assistente Sociale, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 31 Contributi Straordinari

1. Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un ISEE uguale e/o inferiore alla soglia stabilita per il minimo vitale aumentata di € 500,00.



2. La somma erogabile sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base della proposta prevista nel progetto personalizzato, redatto dall'Assistente Sociale, compatibilmente con le risorse di bilancio.
3. È fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di derogare, su proposta dell'Assistente Sociale indicata nel progetto personalizzato, alla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario anche nei casi di particolare gravità o emergenza, con provvedimento motivato.

Art. 32

Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

1. Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. L. 448 del 23.12.1998, L. R. 28/91, Fondo Sostegno per l'Affitto, Libri di Testo, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (per esempio Provincia e/o Regione).

Art. 33

Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

1. Il Comune di Cavaion Veronese può realizzare interventi per fronteggiare emergenze abitative in caso di situazioni di gravi difficoltà socio-economiche, secondo i seguenti criteri:
 - gli interventi dovranno essere indirizzati a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa derivanti dall'attivazione di procedimenti di sfratto nei confronti di nuclei familiari in situazioni di difficoltà socio-economiche attestata dall'Assistente sociale mediante progetto individualizzato;
 - i provvedimenti urgenti dovranno garantire al massimo l'erogazione di un contributo pari a sei mensilità del canone di locazione;
 - l'attività di assistenza dovrà essere realizzata in casi di criticità e di urgenze derivanti da impossibilità comprovata del conduttore di far fronte agli obblighi contrattuali e si dovrà comunque inserire in un percorso di responsabilizzazione diretta degli interessati;
 - l'intervento potrà realizzarsi anche mediante un'attività di trattativa e di sensibilizzazione del proprietario dell'immobile al fine di garantire dilazioni e/o proroghe;
 - l'Amministrazione comunale può stipulare, in qualità di conduttore, contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio
 - può anche in qualità di ente proprietario di alcuni immobili locare gli stessi a canone agevolato per fronteggiare alcune criticità di carattere abitativo
 - i provvedimenti dovranno comunque essere adottati previa verifica e valutazione dell'Assistente Sociale, del Sindaco e dell'Assessore di riferimento.
2. Qualora l'intervento preveda l'erogazione di un contributo, la quantificazione dello stesso sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della proposta prevista nel progetto personalizzato, redatto dall'Assistente Sociale, compatibilmente con le risorse di bilancio.

CAPO IV – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Art. 34

Definizione e Principi

1. Il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.
2. Per le persone di maggiore età, l'accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire per il tramite di una commissione UVMD. La commissione, (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale) che deve essere composta in modo tale da garantire autonomia ed indipendenza decisionale, accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso espressamente la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio



3. Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori.

Art. 35 **Contribuzione alla retta**

1. Per quanto concerne l'integrazione di rette per minori, anziani e persone affette da handicap grave (fatte salve le competenze/ deleghe dell'ULSS), collocati o da collocare in strutture residenziali, la persona da ricoverare potrà godere dell'integrazione della retta solo nel caso in cui, con i propri redditi, entrate ed, inoltre, con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, non risulti in grado di coprire, in tutto o in parte, il costo della retta. I soggetti tenuti agli obblighi alimentari, ex art. 433 del codice civile, concorreranno ad integrare il costo della retta in base alle loro disponibilità economiche, nella misura stabilita dal presente regolamento.

2. In presenza di soggetti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non conviventi, che si rifiutino di documentare la situazione economica del proprio nucleo familiare o pur se conviventi, di contribuire, il Comune, su motivata relazione dell'assistente sociale che evidenzi la gravità dal punto di vista sociale e sanitario della situazione e la necessità inderogabile dell'intervento di sostegno, provvederà ugualmente, salvo rivalsa di legge.

3. L'intervento verrà effettuato in rapporto alle disponibilità di bilancio ed alle priorità indicate al successivo comma del presente articolo, ferme restando le responsabilità, anche penali, dei summenzionati familiari.

4. Ferma restando la necessaria sussistenza in capo a questo Comune della competenza all'intervento, a termini di quanto previsto all'art. 6, comma 4, della Legge 08.11.2000 n. 328 (legge quadro in materia di servizi sociali), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, il Comune attuerà l'intervento integrativo delle rette di cui ai precedenti commi, sulla base della retta minima e secondo le specifiche necessità sociali e fisiche dell'utente, secondo le seguenti priorità:

- a) anziani ultrasessantacinquenni, affetti da gravi patologie fisiche o mentali adeguatamente documentate, la cui non autosufficienza totale sia stata debitamente accertata, che vivano in nucleo familiare soli, vedovi e senza figli e fratelli o i cui figli o fratelli non possano, per gravi e giustificati motivi da dimostrare adeguatamente, provvedere all'assistenza o al pagamento della retta, purché non titolari di beni immobili e di risorse economiche (reddito e patrimonio mobiliare) sufficiente a far fronte all'intero costo della retta;
- b) disabili affetti da grave handicap, con inabilità totale, debitamente accertata e documentata, in presenza delle condizioni di cui alla lettera precedente, fatte salve le competenze/ deleghe dell'ULSS;
- c) in nessun caso si terrà conto quale criterio di priorità della data di presentazione della domanda.

Art. 36 **Destinatari**

1. I destinatari sono i residenti nel comune di Comune di Cavaion Veronese per le quali sia stato accertato:
 - l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
 - lo stato di necessità del ricovero stabile in struttura;
 - la struttura dovrà essere stata concordata con l'Amministrazione Comunale;
 - l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito con i propri redditi, entrate ed, inoltre, con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, non risulti in grado di coprire, in tutto o in parte, il costo della retta.

2. La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela ai sensi della normativa vigente, o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo.



3. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 37 Prestazioni

1. Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 109/98, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

2. L'importo del contributo retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del responsabile di Area che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell'utente tenuto conto di tutto il suo patrimonio e di tutte le sue entrate.

Art. 38 Modalità di erogazione

1. L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di Euro 80,00 (20% minima Inps - vedi L.R. n. 22/89) fino ad un massimo di Euro 125,00 (L. 328/00 art. 24).
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ...) facendo salva una franchigia di Euro 5.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- i beni mobili.

Art. 39 Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;
 - l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
2. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.



Art. 40

Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione

1. Qualora l'utente non possa coprire il totale della retta di ricovero potrà chiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale dando mandato alla stessa di procedere e indicando in modo preciso l'elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.). Nel caso in cui tali parenti dichiarassero di non poter coprire integralmente la quota sociale, gli stessi potranno chiedere un contributo all'Amministrazione comunale attraverso la presentazione della DSU e calcolo ISEE tenendo presente il nucleo ristretto.
2. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, verrà comunque provveduto all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Cavaion Veronese al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico una volta completati i conteggi previsti dall'art. 35.
3. Dovrà inoltre essere comunicata l'eventuale proprietà di beni immobili, posseduti negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il ricoverato risulti proprietario di beni immobili, il Comune dispone la stima da parte dell'ufficio tecnico comunale ed acquisisce idonee garanzie (vendita, donazione, accensione di ipoteca ...) per il recupero delle spese di ricovero.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 41

Concorso dei parenti obbligati

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile dei Servizi Sociali previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.
2. Nell'ambito della tutela delle fasce deboli verrà tenuto conto di quanto previsto dall'art. 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci).
3. I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, qualora l'utente non sia in grado di sostenerla per intero, come di seguito specificato:
 - nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia un figlio dell'utente la compartecipazione sarà commisurata al 30% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del "minimo vitale" di una sola persona, calcolato secondo quanto previsto dal presente Regolamento,
 - nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia persona diversa dal figlio dell'utente la compartecipazione sarà commisurata al 18% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del "minimo vitale" di una sola persona.
4. E' prevista una sola quota per famiglia.

CAPO V – AFFIDO MINORI

Art. 42

Finalità

1. Il Comune di Cavaion Veronese attua l'affido familiare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.



2. I Servizi Sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

CAPO VI – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA ANZIANI

Art. 43 Finalità

1. L'assistenza domiciliare, in quanto servizio prevalentemente socio-assistenziale, viene svolta a favore dei cittadini con particolari problemi che, se irrisolti, renderebbero difficile o altamente rischiosa la permanenza nell'ambito familiare. La finalità del servizio è rivolta, quindi, nel valutare lo stato di bisogno da affrontare, rimuoverlo o ridurlo, consentendo alle persone di vivere in modo dignitoso nel proprio ambiente familiare. Gli scopi del servizio possono essere così individuati:

- evitare ricoveri in istituti, ovvero la ospedalizzazione, quando non sia indispensabile;
- assicurare prestazioni che consentano, restando al proprio domicilio, di condurre un'esistenza libera anche se parzialmente protetta;
- mantenere l'unitarietà del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri più "deboli" e lo sfaldamento del nucleo anche temporaneo;
- favorire quindi la permanenza della persona nel proprio ambiente naturale, conservando il proprio ruolo in famiglia;
- rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita comunitaria.

Art. 44 Destinatari

1. Il servizio domiciliare è un aiuto rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale ed in particolare alle famiglie o alle persone in condizione di bisogno. Può trattarsi di persone anziane e comunque di persone di ogni età, con inabilità più o meno temporanea di natura fisica o psichica tali da ripercuotersi sulla loro possibilità di far fronte autonomamente ad alcune esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico-sanitario, di accesso ai servizi o di rapporti sociali. Può trattarsi di persone sole o comunque bisognose di una integrazione delle cure assicurate dai familiari o dal vicinato.

Art. 45 Promotori

1. La prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere fatta dai familiari. I familiari che decidono di tenere in casa persone anziane in particolare stato di bisogno possono fare domanda di sostegno economico regionale, ai sensi della L.R. 28/1991 in alternativa del servizio domiciliare. L'assistenza sanitaria domiciliare è di stretta pertinenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il Comune si impegna a fornire con proprio personale qualificato o tramite convenzione con Imprese o Enti, un servizio di assistenza di tipo domestico, igienico, di rapporto sociale e comunque riferibile esclusivamente alla persona bisognosa.

Il Comune promuove e favorisce la collaborazione e il sostegno di ogni forma di volontariato finalizzato alla rimozione di stati di bisogno, nel rispetto del principio di solidarietà.

Art. 46 Durata

1. Il servizio va erogato limitatamente al periodo di necessità, per non cadere in forme di dipendenza o sostitutive di altre possibilità d'intervento, al fine di favorire forme di autonomia e di responsabilizzazione.



Art. 47

Forme di assistenza domiciliare

1. L'assistenza domiciliare deve consentire di mantenere le capacità residue delle persone assistite e, pertanto, l'operatore non deve sostituirsi alla persona ma stimolarla a collaborare e a continuare a fare ciò che è ancora in grado di fare. Il servizio domiciliare si concretizza in tre aree:

Sostegno alla persona

- aiuto nell'igiene personale (bagno, igiene quotidiana....)
- aiuto all'utente ad organizzarsi nella vita quotidiana
- controllo ed aiuto nell'assunzione di farmaci nel rispetto della terapia e mobilitazione su indicazioni precise e scritte (di terapia) da parte del medico curante e/o infermiere professionale
- aiuto per la preparazione dei pasti
- accompagnamento per esami o visite mediche

Cura della casa (subordinato, in ogni caso, alla condizione di aver assolto le funzioni di sostegno alla persona e le attività di natura psico - sociale e relazionali)

- riordino e pulizia degli ambienti in cui vivono gli utenti
- approvvigionamento di generi di prima necessità, di capi di vestiario e di medicinali (con prescrizione)
- pulizia degli effetti personali

Attività di sostegno psico - sociale e relazionale

- disbrigo commissioni per le quali l'utente non possa provvedere autonomamente, accompagnandolo presso gli uffici, i servizi, ecc.
- supporto alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti educativi a favore di minori o soggetti con handicap fisico, psichico o sensoriale attraverso interventi specifici e mirati alla partecipazione ad iniziative di socializzazione della collettività al fine di perseguire l'obiettivo del recupero sociale.

Art. 48

Ruoli operativi

1. Le figure professionali coinvolte nel SAD (servizio di assistenza domiciliare) sono:

- assistente sociale, che ha la funzione di rilevazione del bisogno, individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso il SAD e pianificazione dell'intervento (modalità, prestazione, orari....). Programmazione e coordinamento del SAD, verifica dell'intervento sia attraverso incontri con l'operatore che attraverso visite domiciliari all'utente, gestione del rapporto con l'utenza.
- Operatore/i addetto/i all'assistenza, che ha la funzione di eseguire i singoli interventi in conformità alle indicazioni fornite dall'assistente sociale e quindi di eseguire concretamente il piano di intervento individualizzato, segnalare eventuali nuove esigenze dell'utente al servizio sociale o difficoltà emerse durante l'esecuzione del servizio domiciliare.

Art. 49

Modalità di accesso

1. Nell'espletamento del servizio si dovrà tenere presente il principio dell'unitarietà dell'intervento in quanto le esigenze che si pongono sono le più varie e, a seconda dei casi, prevarranno bisogni a cui il servizio dovrà far fronte con la mobilitazione di operatori con compiti diversi, ma sempre impegnati unitariamente e senza perdere di vista la globalità dei bisogni delle persone.

2. Il servizio si articola nel seguente modo:

- a) richiesta: può essere fatta dall'utente o da un suo familiare su apposito modulo predisposto. Viene quindi effettuato, a cura dell'assistente sociale, un colloquio con i familiari in cui vengono raccolte le prime informazioni e spiegato quali sono i criteri di ammissione al servizio.
- b) analisi del bisogno: viene effettuata un'analisi della situazione socio-sanitaria ed economica del richiedente e dei familiari tenuti agli alimenti, svolto sia attraverso la visita domiciliare che la raccolta di



informazioni con il medico curante o con altri servizi che già seguono la persona. La valutazione del servizio viene poi restituita in una relazione di proposta, progetto personalizzato di intervento, in cui vengono indicati bisogni rilevati, prestazioni da fornire, ore necessarie di intervento, ed il primo piano di intervento concordato con l'utente ed i suoi familiari.

- c) determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri e dotazioni finanziarie fissate con il PEG annuale;
- d) comunicazione scritta all'utente di accoglimento della richiesta e di quantificazione della eventuale quota di compartecipazione;
- e) attivazione del servizio e verifica in itinere. Con cadenza trimestrale viene determinato l'importo della spesa in relazione alle ore effettuate da comunicarsi, successivamente, all'utente per l'eventuale versamento dell'importo a proprio carico;
- f) dimissione dal servizio che avvengono:
 - su richiesta dell'interessato;
 - su decisione del responsabile del servizio in base al parere tecnico dell'assistente sociale della non sussistenza delle condizioni di bisogno;
 - su decisione del responsabile del servizio in caso di mancato pagamento per l'eventuale contribuzione al servizio.

Art. 50 Partecipazione spese

1. La Giunta Comunale determina annualmente il costo del servizio, la compartecipazione alla spesa, le priorità e i criteri per l'erogazione del servizio.

Le priorità di accesso per l'erogazione del servizio saranno assegnati dall'Assistente Sociale tenuto conto dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e delle realtà del singolo o del nucleo familiare richiedente il servizio. A maggior punteggio corrisponderà maggior diritto ad usufruire del servizio.

2. Possono essere previsti interventi gratuiti o parzialmente agevolati, valutati sulla base di relazione redatta dall'assistente sociale e compatibilmente con le risorse di bilancio in caso di:

- soggetti con grave difficoltà di integrazione sociale o con clamoroso stato di emarginazione, per i quali la richiesta di compartecipazione precluderebbe in quel momento ogni tentativo di recupero sociale;
- situazioni di pronto intervento limitate nel tempo, per le quali risulterebbe molto problematico il calcolo dell'onere di spesa da porre a carico del soggetto, debitamente documentate attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 51 Servizio di trasporto persone in stato di bisogno

Definizione

Il Servizio di Trasporto persone in stato di bisogno è istituito per dare un sostegno alla mobilità a tutti gli utenti, in particolare ai cittadini anziani o disabili o soggetti in stato di bisogno economico – sociale, con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali, residenti nel territorio comunale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato e sono perciò a rischio di emarginazione o isolamento.

Finalità

- Consentire cittadini anziani o disabili o soggetti in stato di bisogno economico – sociale, con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali, di recarsi presso le strutture sanitarie dove hanno necessità di svolgere analisi, visite di controllo ed ogni altra attività legata alla prevenzione e alla cura medica;
- offrire un servizio di trasporto ai cittadini che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente verso luoghi pubblici e privati.



Destinatari

Soggetti anziani, disabili o in stato di bisogno economico - sociale, con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali, che rivolgendosi ai Servizi Sociali del Comune hanno manifestato di non trovare una risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, chiedendo pertanto un sostegno mediante tale forma di trasporto, confermato e relazionato dall'Assistente Sociale del Comune.

Attività

L'intervento di trasporto persone in stato di bisogno si attua a seconda delle esigenze richieste e resta normalmente circoscritto ai territori limitrofi e all'ambito del territorio dell'Azienda ULSS 22.

Gli operatori incaricati di effettuare il trasporto sono costituiti da dipendente comunale, operatori di assistenza e volontari, o affidato ad Associazioni di Volontariato.

Tariffe

La Giunta Comunale determina annualmente, tenuto conto dell'ISEE dei beneficiari e delle disponibilità di bilancio, il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 52

Servizio pasti a domicilio

Definizione

Il Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio è attivato per valorizzare e tutelare le persone anziane in modo particolare quelle sole o non autosufficienti o le persone adulte in situazione di disagio, per cui il servizio risulti indispensabile per il mantenimento della propria autonomia presso il proprio domicilio.

Finalità

- Consentire a cittadini anziani o adulti in stato di bisogno sociale di ricevere direttamente presso il proprio domicilio la fornitura di pasti caldi;

Destinatari

Soggetti anziani soli o non autosufficienti, persone adulte in situazione di disagio per cui il servizio risulti indispensabile per il mantenimento della propria autonomia presso il proprio domicilio.

Tariffe

La Giunta Comunale determina annualmente, tenuto conto dell'ISEE dei beneficiari e delle disponibilità di bilancio, il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

CAPO VII – SERVIZIO SCOLASTICI

Art. 53

Trasporto scolastico - Agevolazioni Tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.
2. La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata mediante istanza allegando il certificato ISEE in corso di validità.
3. Il Responsabile di Area provvederà, a seguito della conclusione dell'istruttoria, alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto. E' prevista la possibilità di deroga, per gravi e giustificati motivi, su segnalazione dell'Assistente Sociale.



4. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa, i limiti e la misura delle agevolazioni richieste, compatibilmente con le risorse di bilancio. La Giunta può altresì derogare ai limiti di cui sopra con provvedimento motivato, sulla base del progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 54

Retta scuola dell'infanzia - Agevolazioni Tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.

2. La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata mediante istanza, allegando il certificato ISE. in corso di validità.

3. Il Responsabile di Area provvederà, a seguito della conclusione dell'istruttoria, alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto. E' prevista la possibilità di deroga su segnalazione dell'Assistente Sociale.

4. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa, i limiti e la misura delle agevolazioni richieste, compatibilmente con le risorse di bilancio. La Giunta può altresì derogare ai limiti di cui sopra con provvedimento motivato, sulla base del progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 55

Asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico ed ha la finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione, nel quadro di una politica dei diritti della prima infanzia. Il servizio, rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni, senza discriminazione alcuna, si propone come qualificato supporto alla famiglia per agevolare l'accesso dei genitori al lavoro e per promuovere una nuova cultura dell'infanzia.

2. Il servizio è normato con regolamento comunale che prevede anche la contribuzione al servizio modulata, tenuto conto dell'ISEE

CAPO VIII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 56

Centro Estivo Ricreativo / GR.EST.

Il Comune su richiesta della popolazione può prevedere l'istituzione del C.E.R. /GR.EST. La Giunta Comunale provvede a fissare il costo del servizio e la compartecipazione alla spesa in relazione all'ISEE degli utenti come previsto dalla normativa vigente.

Definizione

E' un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

Finalità

Realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo. Fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

Destinatari

Può essere rivolto ai bambini e ragazzi di diverse fasce di età: bambini scuola dell'infanzia; alunni scuola primaria e studenti della scuola secondaria di primo grado.



**Comune di
Cavaion Veronese**

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it
E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it
C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

Modalità di accesso

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Municipale. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Sono distinte in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

- ricreativo - sportive non competitive - laboratori creativo - manuali
- gite ed escursioni giornaliere o con pernottamento-tornei e scambi ludico - sportivi tra i C.E.R./GR.EST. dei vari Comuni - possibilità di usufruire del servizio di trasporto + mensa.

Tariffe

Le quote di iscrizione sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 57

Sostegno socio educativo scolastico

Definizione e modalità di accesso

Il Servizio di Sostegno socio-educativo scolastico consiste nella realizzazione di Progetti Educativi individualizzati per minori in situazioni di grave disagio relazionale e sociale e a rischio di "pregiudizio", segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richieda l'intervento.

Finalità

- Offrire ai minori momenti di relazione positiva in termini di accoglienza, rispetto, ascolto attivo, con figure educanti, dando loro la possibilità di appoggiarsi e confrontarsi con adulti che rappresentano un punto di riferimento extrafamiliare ed extrascolastico.
- Recuperare e rinforzare le risorse e le potenzialità del minore, del nucleo familiare e dell'ambito sociale di riferimento.
- Promuovere e consolidare una rete di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, i servizi socio educativi la scuola, le famiglie e il territorio.

Destinatari

Bambini e ragazzi in situazione di grave disagio relazionale e sociale e a rischio di "pregiudizio", sulla base del progetto individualizzato, redatto dall'assistente sociale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Attività

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore. L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE dei beneficiari, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.



Art. 58

Appoggio educativo scolastico/individualizzato

Definizione e modalità di accesso

Il servizio sarà attivato, su proposta del servizio socio educativo, a favore dei minori residenti nel Comune che presentano evidenti difficoltà scolastiche e relazionali, segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richieda l'intervento.

Finalità

- Offrire la possibilità di relazioni positive con figure extrascolastiche che permettano al minore l'acquisizione di competenze relazionali e sociali.
- Motivare sia al sapere scolastico, sia al sapere come possibilità di crescita e realizzazione delle persona, facendo emergere e valorizzare le potenzialità del minore.
- Promuovere e consolidare una rete di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, i servizi socio educativi, la scuola, le famiglie e il territorio.

Destinatari

Bambini e ragazzi che presentano evidenti difficoltà scolastiche e relazionali, sulla base del progetto individualizzato, redatto dall'assistente sociale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Attività

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore. L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 59

Appoggio scolastico in piccoli gruppi (gruppi studio)

Definizione e modalità di accesso

Il servizio sarà attivato, su proposta del servizio socio educativo, a favore dei minori residenti nel Comune che presentano difficoltà scolastiche, segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richieda l'intervento.

Finalità

Seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio quei bambini e ragazzi che non presentano elementi di gravità socio-relazionale da giustificare un intervento individualizzato.

Gli obiettivi sono relativi al motivare al sapere scolastico, prevenendo il rischio di insuccesso cercando di migliorare l'autostima e la sicurezza, incentivando l'acquisizione di un metodo di studio.

Destinatari

Bambini e ragazzi che presentano difficoltà scolastiche, sulla base del progetto individualizzato, redatto dall'assistente sociale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Attività

Si tratta di interventi pomeridiani in gruppo per alcuni pomeriggi a settimana, per la cui attivazione si terrà conto di variabili di abbinabilità come classe frequentata, residenza, grado di difficoltà scolastiche, ecc...



Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 60 Centro aperto

Definizione e finalità

Il Centro Aperto è un servizio educativo extra-scolastico che persegue i seguenti obiettivi:

- creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità;
- favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale;
- porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere;
- attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità.

Copre alcuni pomeriggi a cadenza settimanale, durante il periodo di frequenza scolastica, in spazi comunali.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Destinatari

E' rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Modalità di accesso

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione.

Attività

- Affiancamento nello studio e nello svolgimento compiti pomeridiani (se previsto nel progetto),
- Attività ricreativo – culturali di gruppo,
- Laboratori creativo – manuali,
- Attività ricreativo – sportive non competitive.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 61 Spazio Famiglia

Definizione

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 1 e 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.

Finalità

- Creare una rete di servizi integrati come osservatori privilegiati della realtà familiare del territorio in un'ottica preventiva e promozionale;
- Sostenere la genitorialità per condividere ed elaborare risposte comuni;
- Creare uno spazio per favorire la relazione genitori/figli;
- Offrire opportunità ricreative e formative per i bambini da 1 a 3 anni;
- Promuovere l'incontro, il confronto e la riflessione tra genitori che condividono uno stesso problema, in un contesto di auto-aiuto ma anche prevedendo il supporto di esperti.



Destinatari

Genitori e bambini dai 1 a 3 anni.

Modalità di accesso

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori. Organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme. Interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE dei beneficiari, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 62 Caffè Mamma

Definizione

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 12 mesi che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori e fornisce particolare sostegno alle neo mamme.

Finalità

- Costruire un luogo per la socializzazione e l'attività ludica dei bambini e degli adulti per creare spazi di incontro e di confronto tra famiglie e generazioni;
- Sostenere nelle neo mamme la capacità di cura del bambino attraverso l'attivazione di comportamenti adeguati per la promozione del benessere del minore e della famiglia;
- Mettere in comunione il sapere dei genitori intorno al tema dell'educazione infantile e socializzare con altri adulti la quotidianità del bambino, fino a trovare uno spazio di accoglienza e confronto;
- Vivere con i bambini un'esperienza fuori dalla quotidianità;
- Dare poi continuità a questo tipo di esperienza all'interno degli Spazi Famiglia.

Destinatari

Genitori e bambini dai 0 a 12 mesi.

Modalità di accesso

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Organizzazione di attività legate ai temi dello svezzamento, dello sviluppo psico-motorio, della relazione madre-bambino.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE dei beneficiari, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 63 Il Girotondo

Definizione

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 3 e 6 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.



Finalità

- Offrire ai genitori un luogo dove poter condividere momenti di gioco con i propri figli in uno spazio adeguato;
- Sostenere e potenziare il processo di acquisizione dell'autonomia dei bambini attraverso il gioco e attività ludico-espressive libere;
- Offrire ai bambini uno spazio per giocare, per sviluppare la creatività e le proprie potenzialità psicofisiche, l'autonomia e la conoscenza di sé e del mondo;
- Favorire lo scambio di esperienze e il confronto tra genitori, offrendo uno spazio in cui poter parlare spontaneamente, riflettendo a tema con esperti;
- Sostenere e rafforzare le competenze genitoriali;
- Promuovere il senso di appartenenza sociale;

Destinatari

Genitori e bambini da 3 a 6 anni.

Modalità di accesso

A richiesta. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Attività

Gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori. Organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme. Interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

Tariffe

La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'ISEE dei beneficiari, determina annualmente il costo del servizio, l'eventuale compartecipazione alla spesa, comprese eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie e le modalità di erogazione del servizio.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65

Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento restano applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia e in particolare il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2013 che viene sostituito dal presente
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli altri regolamenti comunali purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.